

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)

Indice

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione	p.	2
Art. 2 – Definizioni	p.	2
Art. 3 – Circolazione dei dati all'interno dell'Università	p.	4

Parte II - I soggetti che effettuano il trattamento e diritti dell'interessato

Art. 4 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati ..	p.	4
Art. 5 – Diritti dell'interessato	p.	5
Art. 6 – Esercizio dei diritti dell'interessato	p.	6
Art. 7 – Informativa	p.	6

Parte III: - Regole per il trattamento dei dati

Art. 8 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	p.	7
Art. 9 – Ambito di responsabilità	p.	7
Art. 10 – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici	p.	7
Art. 11 – Cessazione del trattamento	p.	8
Art. 12 – Misure di sicurezza	p.	8
Art. 13 – Notificazione e comunicazione del trattamento	p.	9
Art. 14 – Inizio, mutamento o cessazione del trattamento dei dati personali	p.	10
Art. 15 – Tipologie dei dati trattati dall'Università	p.	11
Art. 16 – Comunicazione dei dati personali	p.	11
Art. 17 – Trattamento di dati sensibili e giudiziari	p.	12
Art. 18 – Trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro	p.	13
Art. 19 – Videosorveglianza	p.	14
Art. 20 – Diritto di accesso e riservatezza	p.	14

Parte IV – Disposizioni finali

Art. 21 – Abrogazione	p.	15
Art. 22 – Revisione ed integrazione del regolamento	p.	15

PARTE I

Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato dall'Università degli Studi di Teramo in applicazione dei principi di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "codice" o "Testo Unico") in materia di protezione dei dati personali.

L'Università provvede al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In conformità con le suddette norme e con le disposizioni previste all'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto per il trattamento di dati personali in ambito sanitario, l'Università non richiede il consenso dell'interessato.

ART. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DLgs n. 196/2003, si intende per:

- a) "trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati su una banca di dati";
- b) "dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";
- c) "dati identificativi i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato";
- d) "dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
- e) "dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale";
- f) "titolare la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità

del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

- g) “responsabile la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati”;
- h) “incaricati le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”;
- i) “comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;
- j) “diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;
- k) “dato anonimo il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile”;
- l) “blocco la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento”;
- m) “banca di dati qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”;
- n) “misure minime il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati”;
- o) “strumenti elettronici gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento”;
- p) “documento programmatico sulla sicurezza definisce le misure di sicurezza da adottare per gli archivi cartacei e per gli archivi informatici. Tale documento deve essere sottoposto annualmente a revisione critica a revisione critica dei sistemi di sicurezza adottati in base al progresso tecnico, all'eventuale mutata natura dei dati e caratteristiche dei trattamenti”;
- q) “autenticazione informatica l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità”;
- r) “credenziali di autenticazione i dati ed i dispositivi in possesso di una persona da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica”;
- s) “parola chiave componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica”;
- t) “scopi storici le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato”;
- u) “scopi statistici le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici”;

- v) “scopi scientifici le finalità di studio ed indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore”.

ART. 3 - Circolazione dei dati all'interno dell'Università

L'accesso ai dati personali da parte delle strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo, secondo il quale l'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria - pertinente e non eccedente - al perseguimento dell'interesse istituzionale. Laddove invece la richiesta fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte dei richiedenti, segnalarlo in maniera esplicita e formale nella richiesta, da valutare a cura del Responsabile della banca dati, e l'autorizzazione sarà concessa o negata a seconda che il fine della richiesta rientri o meno nell'attività istituzionale dell'Università.

Ai fini dell'accesso ai dati sono equiparati alle strutture dell'Università gli organismi con funzioni di controllo e di valutazione quali il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione ed ogni altro organo a cui espresse disposizioni normative affidino detti compiti.

PARTE II

Soggetti che effettuano il trattamento e diritti dell'interessato

ART. 4 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

L'Università degli Studi di Teramo, nella persona del Rettore *pro tempore*, è titolare dei dati personali detenuti dall'Università, raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali della rispettiva unità organizzativa, o altro soggetto da esso designato con apposito atto da formalizzare per iscritto.

I soggetti designati quali responsabili del trattamento dei dati saranno nominati con provvedimento del Rettore.

In assenza di designazione, i “responsabili” per il trattamento dei dati personali sono così individuati:

- a. per le strutture amministrative centrali, i funzionari responsabili dei Settori e il Direttore Amministrativo per i Settori carenti di funzionari responsabili.
- b. per le strutture didattiche e di ricerca, i responsabili delle strutture stesse.

Qualora i dati siano gestiti su sistemi informatici amministrati dal Servizio Informatico, il Responsabile dello stesso è altresì responsabile del trattamento dei dati limitatamente alle operazioni connesse con l'esercizio dei sistemi informatici contenenti i dati o le banche dati.

Il titolare, nella persona del Rettore, può designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati personali altri soggetti anche esterni all'Ateneo.

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare.

I responsabili procedono con propri atti, comunicati alla Direzione amministrativa, all'individuazione nominativa degli incaricati del trattamento dei dati all'interno delle singole strutture. L'incaricato è colui che svolge le operazioni materiali inerenti al trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite, e opera sotto la diretta responsabilità del responsabile. La revisione dell'incarico, a seguito di intervenute variazioni di carattere organizzativo, personale, normativo o altro, è comunicata all'incaricato con le medesime modalità con cui è stato attribuito l'incarico.

ART. 5 - Diritti dell'interessato

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del codice e precisamente:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente n. 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesti impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5. di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Nessun atto o provvedimento amministrativo che implica una valutazione del comportamento umano può fondarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. A

fronte dell'illegittima determinazione l'interessato può opporsi, ai sensi del precedente punto 5, salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base delle garanzie individuate dal testo unico.

ART. 6 – Esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 5 con una richiesta scritta – raccomandata, fax o posta elettronica - al responsabile del trattamento.

La richiesta può essere formulata anche oralmente nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 5 lettere 1 e 2 e può essere rinnovata con intervallo non minore di novanta giorni.

Ai fini dell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

I diritti riferiti a dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio ad agire o agisce a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identificazione dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o della delega sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento proprio e dell'interessato.

I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. In caso di richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

La comunicazione è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di codici o sigle sono forniti elementi per la comprensione del significato.

L'accesso ai dati personali è gratuito.

ART. 7 - Informativa

Ogni struttura dell'Università assolve agli obblighi di informativa nei confronti dell'interessato ogniqualvolta provvede alla raccolta dei dati personali, informando l'interessato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

- i diritti di cui all'art. 7 del codice;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

L'informativa può essere resa oralmente, per iscritto, nel modulo di iscrizione, in fogli presso le strutture, o anche mediante informative di massa, come cartelli affissi nei locali in cui gli interessati si recano per conferire i dati (segreterie di Facoltà, uffici del personale) o mediante annunci sulle pagine Web.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa è data al medesimo all'atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione, eccetto nei seguenti casi:

1. quando sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
2. quando sono trattati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati solo per tale finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento;
3. quando l'informativa comporta un impiego di mezzi che il Garante ha dichiarato sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le sanzioni irrogate dal Garante all'Università per omessa o inidonea informativa all'interessato, graveranno sulla struttura inadempiente responsabile della violazione accertata.

PARTE III

Regole per il trattamento dei dati

ART. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati;
5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.

ART. 9 - Ambito della responsabilità

Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta è comunque vincolato al rispetto del dovere di riservatezza ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati a lui trasmessi.

La responsabilità, anche penale, specificatamente prevista dal testo unico per un eventuale uso dei dati personali conosciuti non conforme alle indicazioni impartite dal titolare o dal responsabile, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile.

ART. 10 - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti

o trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi altri scopi.

Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l'Università degli Studi di Teramo comunica e diffonde, a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati solo se pertinenti e necessari per il raggiungimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. Possono essere comunque diffusi dati personali resi pubblici dall'interessato.

In relazione al trattamento di dati storici si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare alle disposizioni di cui al testo unico e al D.Lgs. 281/1999.

Per quanto riguarda la consultazione di documenti conservati negli archivi storici dell'Università si rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/1999.

In relazione al trattamento di dati per scopi statistici o scientifici si rinvia alle disposizioni del codice.

ART. 11 – Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, i dati sono:

1. distrutti;
2. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali sono stati raccolti;
3. conservati per fini esclusivamente personali e non oggetto di comunicazione sistematica o diffusione;
4. conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 12 - Misure di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in ragione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per quanto riguarda la sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici il responsabile del trattamento opera secondo le modalità individuate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (di seguito DPS), che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.

Agli incaricati è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato contenute nel suddetto DPS.

Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza.

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi indicati nel DPS, delle seguenti misure di sicurezza:

1. autenticazione informatica;
2. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
3. utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
4. aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli apparecchi elettronici;
5. protezione degli strumenti elettronici e dei dati da trattamenti illeciti, accessi non consentiti;
6. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
7. adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi cifrati per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Il trattamento di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito previa adozione, nei modi di cui al DPS, delle seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Agli incaricati del trattamento dei dati personali è comunque richiesto di adoperarsi, tenuto conto degli strumenti tecnici a disposizione e delle soluzioni logistiche, organizzative e fisiche della sede di lavoro, per evitare i rischi di cui al comma 1.

ART. 13 - Notificazione e comunicazione del trattamento

Sono considerati trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato e vanno quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali cui si intende procedere qualora rientrino in una delle seguenti ipotesi:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

g) dati relativi a nuovi trattamenti dei quali occorre dare notificazione al Garante.

Il codice demanda al Garante il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato nonché il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione. Il Garante con il provvedimento 1/2004 ha individuato i trattamenti di cui al comma 1 sottratti all'obbligo di notificazione.

La notificazione è effettuata dall'Università degli Studi di Teramo – per via telematica - preventivamente ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione.

Al fine di consentire al titolare di effettuare la dovuta notificazione, le strutture che intendono effettuare trattamenti di dati personali nelle ipotesi sopra elencate sono obbligate a darne tempestiva notizia alla Direzione Amministrativa – . Qualora la omessa o incompleta notificazione siano da imputare a colpa della struttura, sulla stessa graveranno le sanzioni amministrative che verranno irrogate dal Garante all'Università a fronte della violazione accertata.

ART. 14 - Inizio, mutamento o cessazione del trattamento dei dati

Per consentire al titolare di monitorare il trattamento dei dati, nonché di provvedere alla notificazione dei trattamenti dei dati nei casi previsti all'art. 13, nel caso di inizio o cessazione di un trattamento, il responsabile della struttura deve tempestivamente informare il titolare dandone comunicazione scritta alla Direzione Amministrativa.

La comunicazione contiene:

1. le finalità e le modalità del trattamento;
2. la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
3. l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
4. gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori del territorio nazionale;
5. una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
6. l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.

e comunque ogni altra informazione utile al titolare per procedere alla notificazione ai sensi del precedente art. 13 comma 4.

Il responsabile della struttura è tenuto ad inventariare i trattamenti dei dati esistenti presso la struttura, nonché a comunicare al titolare ogni variazione o attivazione di nuovi trattamenti .

ART. 15 - Tipologie dei dati trattati dall'Università

Il trattamento di dati diversi da quelli sensibili è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda purché rientri nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università.

In applicazione del vigente Statuto l'Università degli Studi di Teramo è un'istituzione pubblica la cui finalità primaria è la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona. L'Università assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, assumendo le opportune iniziative al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati e diplomati. L'Università garantisce il raggiungimento delle proprie finalità attraverso le sue strutture didattiche, e tramite la conclusione di accordi con istituzioni ed organismi italiani, stranieri, comunitari ed internazionali, operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università tratta principalmente le seguenti tipologie di dati personali:

- 1) dati relativi al personale dipendente e a contratto;
- 2) dati relativi a studenti, ivi compresi coloro che hanno già terminato gli studi e categorie assimilate;
- 3) altro personale operante a vario titolo nell'Università quali borsisti, tirocinanti, visitatori, etc.;
- 4) dati raccolti per fini amministrativi e contabili;
- 5) dati raccolti per fini di didattica e di ricerca.

ART. 16 - Comunicazione dei dati personali

Le richieste rivolte all'Università degli Studi di Teramo finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto al responsabile della struttura.

La comunicazione di dati personali a soggetti pubblici non economici o consorzi partecipati dall'Ateneo di Teramo è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente richiedente. In tale caso l'Università, in qualità di titolare, è tenuta a comunicare previamente al Garante l'intenzione di operare tale comunicazione. La struttura che ha rapporti con l'ente richiedente deve tempestivamente rappresentare l'esigenza al titolare, nello specifico alla Direzione Amministrativa, per consentirgli di effettuare la comunicazione al Garante. La comunicazione al soggetto pubblico può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante salvo diversa determinazione anche successiva del medesimo.

Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali.

Le richieste devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:

1. il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
2. i dati cui la domanda si riferisce, le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
3. l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;
4. la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti, esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.

La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'art.8, numero 5;
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento.

E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Nel rispetto dei limiti previsti dai commi precedenti e dei fini istituzionali dell'Università degli Studi di Teramo, specificamente al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati dell'Ateneo, è consentita la comunicazione di dati relativi a studenti e laureati dell'Università di Teramo a soggetti pubblici e privati ed a consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta in relazione alle predette finalità (incluso inviti ad incontri, manifestazioni, riunioni, congressi), anche mediante inserimento in sito Internet. I dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, individuati nell'informativa resa agli interessati, possono essere successivamente oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità in base alle quali sono stati comunicati o diffusi.

L'Università rilascia a terzi certificati contenenti dati personali relativi a studenti o laureati presso l'Ateneo, dietro esibizione di atto di delega sottoscritta dall'interessato, accompagnato da copia fotostatica di un documento d'identità del delegante e del delegato.

ART. 17 - Trattamento di dati sensibili e giudiziari

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Università degli Studi di Teramo è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. E' demandato al responsabile del trattamento verificare l'esistenza delle condizioni di cui sopra.

In ogni caso il trattamento di detti dati avviene nel rispetto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari deve essere essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e le operazioni devono essere strettamente necessarie rispetto alle finalità perseguite.

L'utilizzo dei dati sensibili e giudiziari è consentito solo se non è possibile adempiere ai compiti istituzionali con dati anonimi o comunque non sensibili.

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici) avviene con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente illeggibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono comunque essere conservati in modo separato dagli altri. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

ART. 18 – Trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro

In attesa dell'adozione d un codice di deontologia e buona condotta in materia di trattamento dei dati personali per finalità previdenziali e per la gestione del rapporto di lavoro, si osservano i seguenti principi.

Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17, le finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, anche non retribuito o onorario, e di qualsiasi forma di impiego anche non comportante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Si intendono ricompresi, in particolare, i trattamenti effettuati per le seguenti finalità:

- a) applicare la normativa in materia di pubblico impiego e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico relativamente al personale in servizio o in quiescenza;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare la normativa in materia di previdenza ed assistenza, anche con riferimento alla comunicazione di dati mediante reti di comunicazione elettronica;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi;

- k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

ART. 19 – Videosorveglianza

Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa per il pubblico circa la presenza degli impianti e le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede.

E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:

- a) limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine) avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
- b) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
- c) indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

ART. 20 - Diritto di accesso e riservatezza

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Regolamento di attuazione.

L'esercizio del diritto d'accesso, qualora comporti la comunicazione di dati personali di terzi, deve essere limitato ai dati necessari a soddisfare il diritto stesso.

Resta fermo il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza di riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero è relativa a un diritto della personalità o altro diritto o libertà, fondamentali ed inviolabili.

PARTE IV

Disposizioni finali

ART. 21 Abrogazione

Il presente regolamento abroga il precedente emanato con D.R. 162 del 6 ottobre 1998.

ART. 22 - Revisione ed integrazione del regolamento

Gli emendamenti al presente regolamento, che si rendono necessari a seguito di modifiche apportate al Testo unico e/o a provvedimenti del Garante, saranno adottati con decreto rettorale e sottoposti a ratifica degli organi di governo dell'Università.